

Milano



Comune  
di Milano

**DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Area Facility Management  
Unità Gestione Sinistri e Contatti Assicurativi

OGGETTO:SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  
DEL COMUNE DI MILANO MEDIANTE  
ESPLETAMENTO DI GARA AD EVIDENZA  
PUBBLICA, PROCEDURA APERTA IN  
AMBITO UE, SUDDIVISA IN 6 LOTTI -  
PERIODO: DAL 30.06.2024 AL  
31.12.2027

**CAPITOLATO SPECIALE  
D' APPALTO/POLIZZA Lotto 1  
Rc Patrimoniale**

IL RESPONSABILE DEL  
PROGETTO  
dott. Davide Natale Annunziata

IL DIRETTORE DI AREA  
dott. Claudio Bisi

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
Rev. 0	==/==/201=				



**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI**

**CIG** \_\_\_\_\_

Contraente:	Comune di Milano
Assicurato:	Come da condizioni di polizza
Sede Legale:	Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano
P.IVA:	01199250158
Broker:	Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura:	Ore 24:00 del 30.06.2025
Scadenza della copertura:	Ore 24:00 del 31.12.2027
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento:	Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):	NO

<b>DEFINIZIONI:</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE 1/A – COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	<b>7</b>
<i>Art. 1: Durata del contratto</i>	<b>7</b>
<i>Art. 2: Gestione del contratto</i>	<b>7</b>
<i>Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede</i>	<b>7</b>
<i>Art. 4: Aggravamento del rischio</i>	<b>7</b>
<i>Art. 5: Diminuzione del rischio</i>	<b>8</b>
<i>Art. 6: Cessazione del rischio</i>	<b>8</b>
<i>Art. 7: Pagamento del premio e termini di rispetto</i>	<b>8</b>
<i>Art. 8: Costituzione del premio</i>	<b>9</b>
<i>Art. 9: Assicurazione per conto di chi spetta</i>	<b>9</b>
<i>Art. 10: Ispezione della Società</i>	<b>9</b>
<i>Art. 11: Riferimento alle norme di legge</i>	<b>9</b>
<i>Art. 12: Foro competente</i>	<b>9</b>
<i>Art. 13: Interpretazione del contratto</i>	<b>9</b>
<i>Art. 14: Denuncia di sinistro</i>	<b>9</b>
<i>Art. 15: Facoltà di recesso in caso di sinistro</i>	<b>10</b>
<i>Art. 16: Informativa sui sinistri</i>	<b>10</b>
<i>Art. 17: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni</i>	<b>10</b>
<i>Art. 18: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese Coassicurazione o A.T.I. (operante se del caso)</i>	<b>10</b>
<i>Art. 19: Trattamento dei dati</i>	<b>11</b>
<i>Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<b>11</b>
<i>Art. 21: Clausole vessatorie</i>	<b>11</b>
<i>Art. 22: Sanctions Clause</i>	<b>11</b>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE</b>	<b>12</b>
<i>Art. 23: Oggetto dell'assicurazione</i>	<b>12</b>
<i>Art. 24: Periodo di efficacia della garanzia</i>	<b>12</b>
<i>Art. 25: Esclusioni</i>	<b>13</b>
<i>Art. 26: Massimale di garanzia e Self Insured Retention</i>	<b>15</b>
<i>Art. 27: Speciali estensioni di garanzia</i>	<b>15</b>
<i>Art. 28: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali</i>	<b>18</b>
<i>Art. 29: Territorialità e giurisdizione</i>	<b>18</b>

<b>APPENDICE DI DISCIPLINA DELLA SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)</b>	<b>19</b>
<b>SEZIONE 1/B – ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ TECNICHE</b>	<b>22</b>
<i>Art. 30: Dipendenti Tecnici</i>	<b>22</b>
<i>Art. 31: Oggetto della inclusione di garanzia</i>	<b>22</b>
<i>Art. 32: Periodo di efficacia della garanzia – Ultrattività</i>	<b>23</b>
<i>Art. 33: Coesistenza di altre assicurazioni</i>	<b>23</b>
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE</b>	<b>25</b>
<b>SEZIONE II - DEFINIZIONI:</b>	<b>25</b>
<b>SEZIONE II – APPENDICE A - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE</b>	<b>28</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>28</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE</b>	<b>29</b>
<i>Art. A.1.: Oggetto dell’assicurazione</i>	<b>29</b>
<i>Art. A.2.: Assicurato/Contraente</i>	<b>29</b>
<i>Art. A.3.: Condizioni di validità dell’assicurazione</i>	<b>29</b>
<i>Art. A.4.: Determinazione dell’indennizzo</i>	<b>29</b>
<i>Art. A.5.: Rischi esclusi dall’Assicurazione</i>	<b>30</b>
<i>Art. A.6.: Durata dell’assicurazione</i>	<b>30</b>
<i>Art. A.7.: Estensione territoriale</i>	<b>30</b>
<i>Art. A.8.: Massimale di assicurazione</i>	<b>30</b>
<i>Art. A.9.: Pluralità di assicurati</i>	<b>30</b>
<i>Art. A.10.: Vincolo di solidarietà</i>	<b>31</b>
<i>Art. A.11.: Gestione delle vertenze di danno- Spese legali</i>	<b>31</b>
<i>Art. A.12.: Dichiarazioni</i>	<b>31</b>
<i>Art. A.13.: Altre Assicurazioni</i>	<b>31</b>
<i>Art. A.14.: Pagamento del Premio</i>	<b>31</b>
<i>Art. A.15.: Modifiche dell’Assicurazione</i>	<b>32</b>
<i>Art. A.16.: Obblighi dell’Assicurato/Contraente</i>	<b>32</b>
<i>Art. A.17.: Disdetta in caso di sinistro</i>	<b>32</b>
<i>Art. A.18.: Proroga dell’assicurazione</i>	<b>32</b>
<i>Art. A.19.: Oneri fiscali</i>	<b>32</b>
<i>Art. A.20.: Forma delle comunicazioni</i>	<b>32</b>
<i>Art. A.21.: Foro competente</i>	<b>32</b>

<b>Art. A.22.: Rinvio alle norme di legge</b>	<b>32</b>
<b>Art. A.23.: Calcolo del Premio</b>	<b>33</b>
<b>Art. A.24.: Interpretazione del contratto</b>	<b>33</b>
<b>Art. A.25.: Trattamento dei dati</b>	<b>33</b>
<b>Fac Simile Scheda Tecnica</b>	<b>34</b>
<b>SEZIONE II – APPENDICE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE</b>	<b>35</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>35</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</b>	<b>36</b>
<b>Art. B.1.: Oggetto dell'Assicurazione</b>	<b>36</b>
<b>Art. B.2.: Durata ed efficacia dell'Assicurazione</b>	<b>36</b>
<b>Art. B.3.: Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"</b>	<b>36</b>
<b>Art. B.4.: Massimale</b>	<b>37</b>
<b>Art. B.5.: Estensione territoriale</b>	<b>37</b>
<b>Art. B.6.: Rischi esclusi dall'Assicurazione</b>	<b>37</b>
<b>Art. B.7.: Vincolo di solidarietà</b>	<b>37</b>
<b>Art. B.8.: Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali</b>	<b>38</b>
<b>Art. B.9.: Notifica di Accettazione</b>	<b>38</b>
<b>Art. B.10.: Dichiarazioni</b>	<b>38</b>
<b>Art. B.11.: Altre assicurazioni</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.12.: Pagamento del Premio</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.13.: Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.14.: Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.15.: Oneri fiscali</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.16.: Foro competente</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.17.: Rinvio alle norme di legge</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.18.: Calcolo del Premio</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.19.: Interpretazione del contratto</b>	<b>39</b>
<b>Art. B.20.: Trattamento dei dati</b>	<b>40</b>
<b>Fac Simile Scheda Tecnica</b>	<b>41</b>

**Premesse:**

La presente è una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami denunciati dall'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Rimane inoltre convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

**DEFINIZIONI:**

---

Nelle parti che seguono, si intende per:

Amministrazione o Ente: l'Ente Pubblico o la Società Pubblica Assicurato e Contraente dell'Assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Circostanza: qualsiasi pretesa, formalmente avanzata all'Assicurato, volta a imputare una sua responsabilità civile, che non contenga una richiesta di risarcimento. Al pari, notifica di qualsiasi atto davanti alla Giustizia Amministrativa che non contenga richiesta di risarcimento.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica

Danni materiali: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali

Data di retroattività: la data successivamente alla quale atti od omissioni verificatisi o posti in essere possono attivare l'Assicurazione

Dipendenti o Amministratori: tutti gli Amministratori e Dipendenti (Dirigenti e Dipendenti) del Contraente che abbiano attualmente, abbiano avuto in passato od avranno in futuro un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica con il Contraente stesso

Ente di Appartenenza: l'Amministrazione presso la quale o per conto della quale Amministratori e Dipendenti svolgono le proprie attività e/o mansioni

Evento dannoso: il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento e/o circostanza

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni sinistro

Massimale per anno: la massima esposizione della Società per più sinistri relativi ad una medesima annualità assicurativa

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali

Periodo dell'Assicurazione: quello compreso fra la data di effetto e la data di cessazione dell'Assicurazione, inclusi eventuali proroghe e rinnovi;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti

Richiesta di risarcimento: Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell'assicurato:

1. ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o giuridica nei confronti dell'assicurato finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno
2. L'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro un dipendente o amministratore in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione;
3. La comunicazione con la quale l'Amministrazione mette in mora l'assicurato o manifesta all'assicurato di ritenerlo responsabile per colpa grave per danni conseguenti ad un evento, errore o omissione attribuiti a colpa grave.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Amministrazione in conseguenza della violazione di obblighi o doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio o di mandato con la Pubblica Amministrazione che abbia determinato danni o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Responsabilità Amministrativo-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Amministrazione e che implica la gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa

Retribuzioni: l'ammontare dei compensi e delle retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate al personale dipendente e, in generale, ai soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato con l'Amministrazione.

Sinistro: la trasmissione alla Società, con comunicazione scritta, della richiesta scritta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione

Società o Assicuratori: L'impresa assicuratrice e, in caso di ATI, le eventuali mandanti.

Società pubbliche: società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, strumentali all'erogazione di servizi di pubblico interesse, per lo sviluppo economico o che integrano il cosiddetto "partenariato pubblico-privato" per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di un'infrastruttura ed alla quale si applicano i controlli sulla gestione da parte della Corte dei Conti.

## **SEZIONE 1/A – COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

### **Art. 1: Durata del contratto**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2025 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2027 ed è espressamente escluso il tacito rinnovo.

É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione della scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata/PEC inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo posta elettronica - almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Inoltre, alla cessazione del contratto, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

### **Art. 2: Gestione del contratto**

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

### **Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

### **Art. 4: Aggravamento del rischio**

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del

rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

#### **Art. 5: Diminuzione del rischio**

---

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

#### **Art. 6: Cessazione del rischio**

---

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

#### **Art. 7: Pagamento del premio e termini di rispetto**

---

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune conferisce tale ordine alla Tesoreria.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- ✓ l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- ✓ Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, art. 17 del D.Lgs. 23/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Ciascun premio corrisposto verrà decurtato dello 0,50% del premio imponibile conformemente a quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La restante quota di premio verrà

corrisposta al termine del periodo assicurativo e dietro presentazione del Documento Unico di Regolarità retributiva (DURC) ovvero di dichiarazione equivalente.

#### **Art. 8: Costituzione del premio**

L'importo del premio annuo viene calcolato applicando il tasso lordo al preventivo delle retribuzioni, come definite in polizza, nei termini di seguito indicati:

<b>Preventivo Retribuzioni Erogate</b>	<b>Tasso imponibile</b>	<b>Premio annuo imponibile</b>
€ 456.911.448,15	‰	€

Il premio non è soggetto a regolazione essendo calcolato in forma "flat" per tutta durata contrattuale. Il preventivo retribuzioni erogate sopra riportato deve intendersi come puramente indicativo, ai fini di un dimensionamento del rischio.

Le garanzie di cui alla Sez. II, Appendice A e Appendice B saranno attivate su specifica richiesta dell'Azienda Contraente, con pagamento del premio in sede di regolazione, nelle modalità in essa previste.

#### **Art. 9: Assicurazione per conto di chi spetta**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

#### **Art. 10: Ispezione della Società**

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

#### **Art. 11: Riferimento alle norme di legge**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

#### **Art. 12: Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

#### **Art. 13: Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 14: Denuncia di sinistro**

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione

relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

#### **Art. 15: Facoltà di recesso in caso di sinistro**

---

Non si applica alla presente assicurazione.

#### **Art. 16: Informativa sui sinistri**

---

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- data dell'evento;
- indicazione della garanzia interessata dal sinistro
- nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

Si precisa inoltre che l'obbligo di fornire i suddetti tabulati permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

#### **Art. 17: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni**

---

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 Cod. Civ il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 Cod. Civ., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

#### **Art. 18: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese Coassicurazione o A.T.I. (operante se del caso)**

---

Nel caso di R.T.I., in applicazione al D.Lgs. n. 36/2023, l'assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto del premio.

È ammessa altresì la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 Cod. Civ.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria, la quale provvederà ad informarle ed a recuperare presso di esse gli eventuali importi liquidati/anticipati per conto di esse.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art. 19: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

#### **Art. 21: Clausole vessatorie**

---

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

#### **Art. 22: Sanctions Clause**

---

Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE**

### **Art. 23: Oggetto dell'assicurazione**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un Evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le Perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina,

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Si precisa altresì che l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

A maggior precisazione di quanto previsto al comma precedente, la copertura si intende estesa a tutte le figure previste all'All. I10 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 24: Periodo di efficacia della garanzia**

---

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto e antecedentemente per un periodo illimitato, in relazione ai quali la Amministrazione abbia ricevuto una richiesta di risarcimento per la prima volta nel periodo di durata del contratto, o nel periodo quinquennale immediatamente successivo alla sua scadenza o decorrente dalla cessazione della funzione svolta se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale e ne abbia fatto denuncia alla Società ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ., comma 3.

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

## **Art. 25: Esclusioni**

---

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo del Contraente e del Legale Rappresentante accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- b) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
- c) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- d) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- i) connessi o conseguenti a qualsiasi danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente rispetto a qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
  - 1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
  - 2) Qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se la Società dovesse ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile;
- 2) i danni connessi e/o conseguenti a richieste di risarcimento delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie, multe ed ammende, comminate direttamente all'Assicurato,

- 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

#### Precisazione Rischio Cyber

E' inteso e concordato che:

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni garanzie e/o appendici e limitazioni della polizza) derivante da una richiesta di risarcimento conseguente ad un incidente cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni garanzie e/o appendici e limitazioni della polizza.  
Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di polizza non si applicherà ad un sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un atto cyber.
2. Ai fini della presente clausola si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:
  - Sistema informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi inossidabili), server, cloud e microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema simile o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di backup, che sia di proprietà e/o gestito dall'Assicurato e/o da qualsivoglia terzo;
  - Atto cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti non autorizzati, malevoli o criminosi) indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico.
  - Incidente cyber: si intende:
    - a. qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema informatico.
    - b. Qualsivoglia indisponibilità o impossibilità – parziale o totale – o serie – parziali o totali – indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un sistema informatico.

#### Malattia pandemica o epidemica

La presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica. Per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile

con la presente pattuizione.

#### RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

#### **Art. 26: Massimale di garanzia e Self Insured Retention**

---

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a € 4.000.000,00 per ciascun sinistro e di un importo massimo pari a € 8.000.000,00 in aggregato per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di un importo pari a € 50.000,00 a titolo di Self Insured Retention (S.I.R.), secondo quanto previsto dall'Appendice di disciplina della Self Insured Retention (S.I.R.).

L'importo della S.I.R. dovrà restare a carico del Contraente, senza che possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione, il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e in aggregato annuo.

#### **Art. 27: Speciali estensioni di garanzia**

---

##### ***A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi***

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

##### ***B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale***

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.

Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale e relativi alla parte di danno costituita dalla sola obbligazione contrattuale dell'Ente, e cioè quanto dovuto al dipendente in caso di:

1. reintegro per illegittimo licenziamento
2. sentenza della Corte dei Conti per giudizio pensionistico

3. svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate.

Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

### **C) Attività di rappresentanza**

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Amministrazione stessa presso altri Enti.

### **D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)**

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni (nonché previgenti 626/1994 e 494/1996);
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

### **E) Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

### **F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

**G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

**H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge**

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

**I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. I. n. 174/2012)**

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. I. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

**L) Ecologia e ambiente.**

L'Assicurazione si intende estesa allo svolgimento di tutte le attività in ambito di ecologia e ambiente, comprese le fonti di inquinamento, il verde industriale, l'attività di igiene pubblica, prevenzione medica veterinaria e controllo in materia farmaceutica, limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di leggi e norme.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

**M) Continuità di copertura (opzionale, variante migliorativa)**

La Società si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, a tenere indenne l'Assicurato relativamente a qualsiasi fatto o circostanza che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza [per un periodo di 2 anni/illimitato] e che l'Assicurato/Contraente non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro alla Società, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare alla Società tali fatti o circostanze non sia dovuto a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza.

#### **Art. 28: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

---

La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società, nei termini dell'art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che all'Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura amministrativa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, notificati all'Assicurato che non contengano una esplicita richiesta di risarcimento e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 29: Territorialità e giurisdizione**

---

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

## **APPENDICE DI DISCIPLINA DELLA SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)**

### **Art. 1: Self Insurance Retention (S.I.R.)**

Resta convenuto tra le Parti che la presente Polizza, sempre che non insorgano contestazioni in merito all'operatività della garanzia, opera solo ed esclusivamente per i Sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (S.I.R.) indicata all'art. 26.

I sinistri che non superino gli importi di S.I.R. indicati saranno direttamente gestiti dalla Contraente.

### **Art. 2: Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del sinistro**

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al Broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio Unità Gestione sinistri e contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di Richiesta di risarcimento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Resta inteso tra le Parti che i termini di cui sopra assumeranno valore per i Sinistri, che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno asseritamente subito in una misura pari o superiore alla S.I.R., nonché per quei Sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica, l'Ufficio Unità Gestione sinistri e contratti assicurativi del Contraente, unitamente alla Società in occasione degli appositi incontri che verranno effettuati per lo studio dei sinistri, abbia determinato - entro il termine temporale di cui sopra - ragionevolmente la potenziale esposizione in misura pari o superiore alla S.I.R..

Relativamente ai Sinistri stimati in importo inferiore alla SIR sarà obbligo dell'Ufficio Unità Gestione sinistri e contratti assicurativi del Contraente fornire mensilmente alla Società, per tramite del Broker, un Borderò (file in formato excel e riassuntivo dei Sinistri ricevuti) con indicazione delle seguenti informazioni:

- a) Cognome e Nome della Controparte;
- b) Data dell'Evento;
- c) Data della Richiesta;
- d) Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, del potenziale danno;
- e) Prima Stima Economica (se di possibile determinazione);
- f) Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderò trasmessi nei mesi precedenti.

Nel borderò di cui sopra dovranno essere rappresentate anche le Segnalazioni delle Circostanze, nelle medesime modalità con cui verranno indicati i Sinistri stimati in importo inferiore alla SIR. Per tali posizioni denunciate tramite borderò (Sinistri stimati in importo inferiore alla SIR e Circostanze) l'Assicuratore non potrà eccepire la decadenza del diritto all'indennizzo e/o non potrà sollevare eventuali eccezioni di prescrizione ex art. 2952 Cod.Civ qualora i Sinistri stimati in importo inferiore alla SIR e le Circostanze indicate nel borderò si rivelino Sinistri. Alla scadenza naturale del presente contratto tutte le posizioni denunciate in corso di validità del contratto stesso tramite i relativi borderò - fermo quanto previsto all'Art. 24: Periodo di efficacia della garanzia – verranno prese in carico dall'Assicuratore nell'eventualità in cui dovessero superare l'importo della SIR prevista o le Circostanze dovessero diventare Sinistri alla luce della formalizzazione di una Richiesta di Risarcimento.

La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un incontro al fine di analizzare le posizioni di cui al borderò sopra menzionato.

Nel caso in cui la Società, dall'analisi del borderò, valuti che il valore di uno o più Sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere per iscritto alla Contraente, e quindi all'Ufficio Unità Gestione sinistri e contratti assicurativi del Contraente, l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione.

Resta comunque inteso che, presso gli Uffici della Contraente, potranno essere organizzati appositi incontri per l'analisi generale dei Sinistri e la discussione di eventuali casi particolari, anche a richiesta di una sola delle Parti.

A tali incontri parteciperanno di norma rappresentanti del Contraente, del Broker e della Società, per particolari esigenze potranno essere invitati a partecipare altri soggetti quali consulenti esterni, legali etc.

In virtù di quanto sopra resta inoltre inteso tra le Parti che l'Assicurato non dovrà inviare la documentazione istruttoria disponibile presso l'Ufficio Unità Gestione sinistri e contratti assicurativi dell'Ente, che però viene messa a disposizione della Società in occasione di tali appositi incontri; la Società potrà richiedere di acquisire ulteriore documentazione eventualmente disponibile presso diversi Uffici dell'Ente, senza poter opporre la conoscenza di fatti/atti precedenti e quindi invocare l'inopportunità della garanzia.

### **Art. 3: Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato**

---

In ogni caso l'Ufficio Unità Gestione sinistri e contratti assicurativi del Contraente provvede all'acquisizione della documentazione che in funzione della specifica tipologia di evento dannoso risulti necessaria per la compiuta istruzione della pratica e la trasmette a chi di competenza per la gestione del Sinistro.

Sulla base delle valutazioni effettuate nei termini previsti dal precedente Art. 2 si procederà come segue.

a) Qualora il Sinistro risulti verosimilmente inferiore alla soglia della S.I.R. il Contraente procederà con la gestione diretta (sostenendone integralmente i costi necessari/connessi). Resta fermo quanto previsto in polizza in ordine alla facoltà della Società di effettuare appositi incontri presso la Contraente al fine di analizzare lo stato delle relative posizioni.

Resta inteso tra le Parti che, ove nel corso della gestione del Sinistro, dovesse emergere che la sua potenziale esposizione possa superare nel complesso l'importo della S.I.R., sarà obbligo del Contraente darne comunicazione alla Società, la quale provvederà all'apertura del sinistro, fermo restando che la Società rimane obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la S.I.R..

Le spese fino a quel momento sostenute dalla Contraente resteranno a carico della Contraente medesima. Le spese da quel momento sostenute saranno a carico della Società stessa. La Società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente.

b) Qualora il Sinistro sia stimato in importo potenzialmente pari o superiore alla soglia della S.I.R. la Società procede all'apertura del sinistro e prende in carico le relative spese per la gestione del sinistro stesso.

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della Self Insured Retention, i costi di gestione sostenuti dalla Società resteranno a carico della Società medesima.

Nei termini contrattualmente previsti il sinistro sarà dunque gestito dalla Società, fatto salvo quanto previsto al punto che segue.

### **Art. 4: Gestione delle vertenze**

---

Premesso che tutte le vertenze vengono gestite dall'Avvocatura Comunale, la Società deve assumerne la gestione di cui al precedente Art. 3, lett. b) su richiesta della Contraente oppure può richiederne essa stessa di assumerne la gestione; in tal caso la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale, amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ad integrazione di quanto sopra disposto e sempreché la garanzia assicurativa sia operante, la Società, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

#### **Art. 5: Gestione della transazione con il Terzo**

---

Per tutte quelle vertenze gestite dalla Contraente per importi superiori alla soglia di S.I.R., resta inteso che la Contraente stessa non potrà addivenire ad alcuna forma di transazione senza il preventivo consenso della Società.

#### **Art. 6: Pagamento del risarcimento**

---

Qualora l'importo del Sinistro risulti interamente a carico della Contraente a titolo di S.I.R., nonostante la maggior valutazione del potenziale esborso abbia comportato nella gestione del Sinistro il coinvolgimento della Società, quest'ultima trasmetterà al Contraente la integrale documentazione per le opportune valutazioni. In tale caso nessun ulteriore onere verrà poi posto a carico della Società.

Qualora, invece, l'importo del Sinistro risulti essere superiore alla somma posta a carico del Contraente quale S.I.R., la Società corrisponde al terzo danneggiato solamente la quota parte eccedente l'importo della S.I.R.

L'assicurato rinuncia al diritto di cui all'art 1917 secondo comma Cod.Civ..

Gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento del risarcimento da parte della Contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a risarcimenti e/o spese non previamente approvati dagli Società, restano a totale carico del Contraente.

## SEZIONE 1/B – ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' TECNICHE

Nell'ambito del massimale di garanzia di cui all'art. 26 si conviene che, in deroga a quanto previsto dall'art. 25, lettera c) che precede, la copertura viene estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere a norma di legge.

### **Art. 30: Dipendenti Tecnici**

Per Dipendente Tecnico si intende colui che presta o che ha prestato servizio presso l'Ente con qualifica di dipendente tecnico, intendendo come tale:

- qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il "Data Protection Officer", il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Ente.

Ai fini di un dimensionamento del rischio, si riporta di seguito il numero e le retribuzioni erogate ai dipendenti tecnici che devono essere intesi a puro titolo indicativo:

QUALIFICA	RAL	N. DIPENDENTI
ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI	€ 3.155.946,42	122
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI	€ 5.528.878,71	185
DIRIGENTE	€ 2.193.822,52	22

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea.

### **Art. 31: Oggetto della inclusione di garanzia**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui debba rispondere ai sensi di legge, connessi all'esercizio dell'attività di:

2. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
3. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
4. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
5. "Responsabile Unico del Procedimento" di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, al DPR 21 dicembre 1999, n. 554 nonché all'art. 15 D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, nella norma vigente;
6. "Data Protection Officer" di cui all'Art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
7. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
8. verifica e validazione dei progetti ex L. 109/94 e s.m.i, nella norma vigente;

e comprende anche:

9. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
10. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

11. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

A maggior precisazione di quanto previsto al comma precedente, la copertura si intende estesa a tutte le figure previste all'All. 110 del D.Lgs. 36/2023.

La copertura assicurativa non opera invece:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- per circostanze o fatti noti antecedenti all'entrata in vigore del contratto da cui possano derivare richieste di risarcimento.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 25 lettera c) Esclusioni, si conferma che l'Assicurazione comprende i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

### **Art. 32: Periodo di efficacia della garanzia – Ultrattività**

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto, in relazione ai quali l'Assicurato abbia ricevuto una richiesta di risarcimento per la prima volta nel periodo di durata del contratto o nei cinque anni immediatamente successivi alla sua scadenza, purché ne abbia fatto denuncia alla Società ai sensi dell'art. 2952 c.c., comma 3.

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato stipulino durante tale periodo analogo copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

### **Art. 33: Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti indicati in polizza, qualora il medesimo rischio oggetto della presente estensione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri contratti di assicurazione, la presente Assicurazione sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

**Data**

**La Società**

**Il Contraente**

---

Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. :

- Art. 5 Esclusioni,
- Art. 15 Facoltà di recesso in caso di sinistro,
- Art. 24 Periodo di efficacia della garanzia,
- Art. 25 Esclusioni,
- Art. 28 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali,
- Art. 29 Territorialità e giurisdizione,
- Art. 31 Oggetto dell'inclusione di garanzia,
- Art. 32 Periodo di efficacia dell'Assicurazione – Ultrattività.

**Data**

**Il Contraente**

## RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

### SEZIONE II - DEFINIZIONI:

---

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo e/o la struttura tecnica della Stazione Appaltante;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Affidatario:** Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici;

**Appalti pubblici di lavori:** Gli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 e D.Lgs n.36/2023, che ha abrogato la precedente normativa con la sua entrata in vigore;

**Azioni di Terzi:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

**Broker:** Il Broker vigente, e precisamente Willis Italia S.p.A.

**Certificato di collaudo provvisorio:** Il documento attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

**Certificato di regolare esecuzione:** Il documento attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

**Codice:** Il decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni e il D.Lgs n.36/2023, che ha abrogato la precedente normativa con la sua entrata in vigore;

**Committente:** La Stazione appaltante;

**Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

**Danno:** Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;

**Danno Materiale:** Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;

**Direttore dei lavori:** Il soggetto di cui all'art. 114 del Codice;

**Errori ed omissioni:** a titolo esemplificativo: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

**Esecutore dei lavori:** gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;

**Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Gravi difetti costruttivi:** quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

**Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Lavori:** le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;

**Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdotta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

**Maggiore Costo:** I costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale;

**Massimale:** l'importo massimo dell'Indennizzo a cui è tenuta la Società;

**Notifica di Accettazione:** Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione e/o il conferimento dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche;

**Nuove Spese di Progettazione:** Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal Codice, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato;

**Opere:** le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Opere preesistenti:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

**Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

**Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

**Perdita Patrimoniale:** Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;

**Periodo di assicurazione:** Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

**Polizza:** Il presente contratto attestante le condizioni operative riferite all'emissione dei singoli certificati;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

**Progettista dei lavori:** Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e ss.mm.ii., la società di professionisti o di ingegneria ai sensi del D.Lgs.36/2023, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

**Responsabile del procedimento:** Il funzionario pubblico che, ai sensi del Codice ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento;

**Scheda tecnica:** la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

**Schema Tipo:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società:** l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

**Somma assicurata o massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa;

**Stazione appaltante o Committente:** Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori o realizzatori, , committenti dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023

**Verifica:** L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;

**Verificatore:** il soggetto indicato a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.

## SEZIONE II – APPENDICE A - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

**SCHEMA TIPO di cui D.M. 193/2002 e ss.mm.ii.**

### PREMESSA

L'Assicurazione è prestata, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, per la responsabilità relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 193/2002 ss.mm e ii.

Il premio sarà corrisposto nei seguenti termini:

- ✓ Al 30.06 di ogni anno sarà regolato il pagamento dei certificati emessi nel semestre 31.12/30.06;
- ✓ Al 31.12 di ogni anno sarà regolato il pagamento dei certificati emessi nel semestre 30.06/31.12.

Il premio assicurativo convenuto verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del certificato originale in formato elettronico.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista.

Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune conferisce tale ordine alla Tesoreria

I tassi di premi finiti (imposte comprese) per ciascuna polizza sono i seguenti:

..... ‰ sul valore dell'opera per interventi aventi durata dei lavori fino a 12 mesi;

..... ‰ sul valore dell'opera per interventi aventi durata dei lavori fino a 24 mesi;

..... ‰ sul valore dell'opera per interventi aventi durata dei lavori fino a 36 mesi;

e si applicheranno a tutti i lavori per i quali la data di inizio effettivo dei lavori sia ricompresa nel periodo di validità della presente Polizza.

Il premio assicurativo è interamente a carico del Comune di Milano, ai sensi dell'Art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 25.000.000,00 e la durata di 36 mesi. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

Per l'attivazione della garanzia dovranno essere comunicati i seguenti dati, mediante la compilazione dell'apposita scheda tecnica allegata alla presente Polizza:

- ✓ descrizione dell'opera;
- ✓ nominativi dei progettisti incaricati;
- ✓ data prevista di inizio lavori;
- ✓ durata prevista dei lavori;
- ✓ data di inizio e data di cessazione della copertura assicurativa (comprensiva dei 12 mesi previsti per il rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione);

- ✓ costo complessivo dell'opera

e gli assicuratori provvederanno a confermare la copertura e ad emettere la relativa polizza.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

---

### **Art. A.1.: Oggetto dell'assicurazione**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, per i maggiori costi derivanti dalle varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, imputabili ad errori od omissioni del progettista che ne pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

### **Art. A.2.: Assicurato/Contraente**

---

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **Art. A.3.: Condizioni di validità dell'assicurazione**

---

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'Art. 1: Oggetto dell'Assicurazione, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 16: Obblighi dell'Assicurato/Contraente.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. A.4.: Determinazione dell'indennizzo**

---

Fermo il massimale indicato all'art. 8: Massimale di assicurazione, i costi di cui all'Art. 1: Oggetto dell'assicurazione sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

#### **Art. A.5.: Rischi esclusi dall'Assicurazione**

---

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. A.6.: Durata dell'assicurazione**

---

L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'Art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente);
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. A.7.: Estensione territoriale**

---

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

#### **Art. A.8.: Massimale di assicurazione**

---

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

I lavori di valore superiore ad € 25.000.000,00 e di durata superiore a 36 mesi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, saranno soggetti a trattativa separata.

#### **Art. A.9.: Pluralità di assicurati**

---

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'Art. 8:

Massimale di assicurazione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. A.10.: Vincolo di solidarietà**

---

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. A.11.: Gestione delle vertenze di danno- Spese legali**

---

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. A.12.: Dichiarazioni**

---

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

#### **Art. A.13.: Altre Assicurazioni**

---

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi di quanto previsto all'art. 1910 Cod. Civ..

#### **Art. A.14.: Pagamento del Premio**

---

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 6: Durata dell'Assicurazione, lett. a).

Il pagamento del premio avverrà nelle modalità previste nella Premessa alla presente Sezione.

#### **Art. A.15.: Modifiche dell'Assicurazione**

---

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. A.16.: Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

---

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di Errori ed omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori sempre riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza.

#### **Art. A.17.: Disdetta in caso di sinistro**

---

Non si applica alla presente assicurazione.

#### **Art. A.18.: Proroga dell'assicurazione**

---

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 6: Durata dell'assicurazione, l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **Art. A.19.: Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. A.20.: Forma delle comunicazioni**

---

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### **Art. A.21.: Foro competente**

---

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **Art. A.22.: Rinvio alle norme di legge**

---

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. A.23.: Calcolo del Premio**

---

Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati nella Premessa Sezione I.

**Art. A.24.: Interpretazione del contratto**

---

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

**Art. A.25.: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Fac Simile Scheda Tecnica

## ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del contratto e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura.

<b>Contraente (Stazione Appaltante):</b>	<b>Codice Fiscale/Partita IVA:</b>
--	------------------------------------

<b>Indirizzo e numero civico:</b>	<b>Città:</b>	<b>CAP:</b>	<b>Provincia:</b>
-----------------------------------	---------------	-------------	-------------------

	<b>Costo complessivo previsto per l'opera:</b>
--	--

<b>Descrizione dell'Opera:</b>	<b>Luogo di esecuzione dell'Opera:</b>
--------------------------------	--

<b>Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione:</b>	<b>Data prevista di termine dei lavori di realizzazione:</b>
--	--

<b>Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i della verifica):</b>
--

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. l'Assicurato/i dichiara/no dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui/Loro imputabile, già al momento della stipula del contratto.

**Data:**

**I Progettisti incaricati:**

---

---

---

---

## SEZIONE II – APPENDICE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

---

### PREMESSA

---

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità relativa all'attività di verifica della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica.

Il premio sarà corrisposto nei seguenti termini:

- ✓ Al 30.06 di ogni anno sarà regolato il pagamento dei certificati emessi nel semestre 31.12/30.06;
- ✓ Al 31.12 di ogni anno sarà regolato il pagamento dei certificati emessi nel semestre 30.06/31.12.

Il premio assicurativo convenuto verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del certificato originale in formato elettronico.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista.

Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune conferisce tale ordine alla Tesoreria

I tassi di premi finiti (imposte comprese) per ciascuna polizza sono i seguenti:

.....% sul valore dell'opera per interventi aventi durata dei lavori fino a 12 mesi;

.....% sul valore dell'opera per interventi aventi durata dei lavori fino a 24 mesi;

.....% sul valore dell'opera per interventi aventi durata dei lavori fino a 36 mesi;

e si applicheranno a tutti i lavori per i quali la data di inizio effettivo dei lavori sia ricompresa nel periodo di validità della presente Polizza.

Il premio assicurativo è interamente a carico del Comune di Milano, ai sensi dell'Art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 25.000.000,00 e la durata di 36 mesi. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

Per l'attivazione della garanzia dovranno essere comunicati i seguenti dati, mediante la compilazione dell'apposita scheda tecnica allegata alla presente Polizza:

- ✓ descrizione dell'opera;
- ✓ nominativi dei verificatori incaricati;
- ✓ data prevista di inizio lavori;
- ✓ durata prevista dei lavori;

- ✓ data di inizio e data di cessazione della copertura assicurativa (comprensiva dei 12 mesi previsti per il rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione);
- ✓ costo complessivo dell'opera

e gli assicuratori provvederanno a confermare la copertura e ad emettere la relativa polizza.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

---

### **Art. B.1.: Oggetto dell'Assicurazione**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica così come disciplinata dalla vigente normativa, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

### **Art. B.2.: Durata ed efficacia dell'Assicurazione**

---

La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed ha durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.

In ogni caso la durata non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.

- a) L'efficacia dell'Assicurazione si intende decorrere dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico.
- b) Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. B.3.: Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**

---

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 Cod.Civ., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza

#### **Art. B.4.: Massimale**

---

La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- ✓ 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14, del Dlg.s n.36/2023;
- ✓ 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

#### **Art. B.5.: Estensione territoriale**

---

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

#### **Art. B.6.: Rischi esclusi dall'Assicurazione**

---

La Società non risponderà per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- c) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- d) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- f) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- g) sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- h) svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori.

#### **Art. B.7.: Vincolo di solidarietà**

---

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

### **Art. B.8.: Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

---

La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. B.9.: Notifica di Accettazione**

---

Come previsto all'Art. 14: Obblighi del Contraente e dell'Assicurato, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a) Assicurato (Soggetto incaricato della verifica della progettazione)
- b) Codice Fiscale/Partita Iva
- c) Ente di Appartenenza
- d) Descrizione dell'opera
- e) Luogo di esecuzione
- f) Data di accettazione e/o conferimento dell'incarico
- g) Data prevista della fine dei lavori
- h) Importo dei lavori
- i) Livello di progettazione
- j) Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento

### **Art. B.10.: Dichiarazioni**

---

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;

l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **Art. B.11.: Altre assicurazioni**

---

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti i coassicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. B.12.: Pagamento del Premio**

---

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 2: Durata ed efficacia dell'assicurazione, lett. a).

Il pagamento del premio avverrà nelle modalità previste nella Premessa alla presente Sezione.

### **Art. B.13.: Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

---

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

### **Art. B.14.: Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio**

---

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza.

### **Art. B.15.: Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. B.16.: Foro competente**

---

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

### **Art. B.17.: Rinvio alle norme di legge**

---

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. B.18.: Calcolo del Premio**

---

Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla Premessa della presente Sezione.

### **Art. B.19.: Interpretazione del contratto**

---

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

**Art. B.20.: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Fac Simile Scheda Tecnica

## ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del contratto e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura.

<b>Contraente (Stazione Appaltante):</b>	<b>Codice Fiscale/Partita IVA:</b>
--	------------------------------------

<b>Indirizzo e numero civico:</b>	<b>Città:</b>	<b>CAP:</b>	<b>Provincia:</b>
-----------------------------------	---------------	-------------	-------------------

<b>Data di affidamento della verifica:</b>	<b>Costo complessivo previsto per l'opera:</b>
--	--

<b>Descrizione dell'Opera:</b>	<b>Luogo di esecuzione dell'Opera:</b>
--------------------------------	--

<b>Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione:</b>	<b>Data prevista di termine dei lavori di realizzazione:</b>
--	--

<b>Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i della verifica):</b>
--

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. l'Assicurato/i dichiara/no dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui/Loro imputabile, già al momento della stipula del contratto.

**Data:**

**I Verificatori incaricati:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_